



# COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

N. 22 reg.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I<sup>^</sup> Convocazione - Sessione ordinaria - Seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA "NUOVA IMU".**

Il giorno: 29 SETTEMBRE 2020 nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data **23.09.2020** N. 3357

inviata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Pellizzari Aldo – **Sindaco pro tempore** e la partecipazione del Vicesegretario Comunale **Sartori dr.ssa Federica**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Pellizzari Aldo	X		6. Slaviero Nicola	X	
2. Zancanaro Caterina	X		7. Costa Andrea	X	
3. Dal Pozzo Giorgio	X		8. Slaviero Andrea	X	
4. Spagnolo Claudio	X		9. Caldognetto Luciano		X
5. Pretto Massimiliano	X				

Presenti N. 8 Assenti N. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, spiegando che risulta necessario provvedere all'adozione di un regolamento per la disciplina della "nuova IMU" a seguito della soppressione della tassa sui servizi indivisibili (TASI).

*Non ci sono interventi.*

Pertanto, all'esito della discussione come sopra sinteticamente verbalizzata,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

### VISTI

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

**ESAMINATO** lo schema di regolamento per l'applicazione della cd. Nuova Imu, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

### RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

**DATO ATTO:**

- che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.

**CONSIDERATO** che la legge di conversione del DL 34/2020 (c.d. Decreto rilancio) proroga il termine di approvazione del Bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

**ACQUISITI:**

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;


**RITENUTO** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo Comune;

**CON** la seguente votazione resa per alzata di mano;

Presenti	n. 8
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. =
Astenuti	n. =

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.



Allegato alla delibera di C.C. n. 22 del 29.09.2020

**IL SINDACO**  
Pellizzari Aldo

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
Sartori dr.ssa Federica

**COMUNE DI ROTZO**  
*(Provincia di VICENZA)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del**

## INDICE

- Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2. BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 3. DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE
- Art. 4. INTRODUZIONE ALIQUOTE DIFFERENZIATE
- Art. 5. ASSIMILAZIONI
- Art. 6. RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
- Art. 7. VERSAMENTI ED INTERESSI
- Art. 8. ACCERTAMENTO
- Art. 9. RISCOSSIONE COATTIVA
- Art.10. RIMBORSI
- Art.11. CONTENZIOSO
- Art.12. DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ROTZO dell'imposta municipale propria d'ora in avanti denominata IMU.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **ART. 2**

### **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, nonché alle caratteristiche morfologiche del terreno, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento ai fini del versamento dell'IMU, tali valori non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta, fermo restando quanto previsto dal presente articolo comma 1.
5. La delibera di cui al comma 4, può essere modificata annualmente, in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
6. Resta salva la possibilità per il Comune in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei

valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

### **ART. 3**

#### **DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali. La deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **ART. 4**

#### **INTRODUZIONE ALIQUOTE DIFFERENZIATE**

1. In applicazione dell'art. 52 del Dlgs 446/97, il Comune ha la facoltà di introdurre aliquote differenziate riducendo il carico tributario per talune fattispecie di immobili meritevoli di particolare tutela.

### **ART. 5**

#### **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **ART. 6**

#### **RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la riduzione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e a condizione che:
  1. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile).
  2. La fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R 380/2001. Sono comunque considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che necessitano di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici.

3. Il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.  
A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

## **ART. 7**

### **VERSAMENTI ED INTERESSI**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla Legge.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta risulti inferiore a € 12,00.
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 8**

### **ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, designa il funzionario responsabile, a cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019;

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi non supera i 12 euro.

#### **ART. 9**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **ART. 10**

##### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00 per anno solare.

#### **ART. 11**

##### **CONTENZIOSO**


1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

#### **ART. 12**

##### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



---

**VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile.**

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.W.* ; Forte dr.ssa Barbara

**VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica.**

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.W.* ; Sartori dr.ssa Federica

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Pellizzari Aldo

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Sartori dr.ssa Federica

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.  
ROTZO, Li - 7 OTT, 2020

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa Sartori Federica

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
ROTZO, Li - 7 OTT, 2020



**IL DIPENDENTE ADDETTO**

*[Handwritten signature]*

Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal - 7 OTT, 2020

ROTZO, Li \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa Sartori Federica

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

ROTZO, Li \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dr.ssa Sartori Federica